

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1806 del 27/03/2024
Oggetto	5^ modifica ns d_ufficio_Riesame AIA Herambiente Comp Ozzano_vasca VPP7
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1885 del 27/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventisette MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda Herambiente S.p.A. - Impianto di compostaggio di Ozzano dell'Emilia - 5^a Modifica non sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di compostaggio di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Ozzano Dell'Emilia (BO) in Via Cà Fornacetta n° 3 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, con atto³ rilasciato da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, l'azienda Herambiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale C. Berti Pichat n° 2/4, è stata autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Ozzano Dell'Emilia (BO) in Via Cà Fornacetta n° 3.

Richiamato, in particolare, il punto 16. del Paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI di tale provvedimento, che prevede:

"16. Entro 90 giorni dal rilascio del Riesame di AIA, in merito all'impianto VPP7, a meno di motivazioni legate alla qualità delle acque di seconda pioggia (la rete fognaria raccoglie l'area più soggetta ad imbrattamento), dovrà essere valutata la necessità di prevedere un impianto in continuo con scarico in pubblica fognatura. Nel caso in cui non sia necessario tale impianto, nei successivi 60 giorni le acque di II pioggia in uscita da tale impianto dovranno essere inviate in corpo superficiale."

Vista la nota trasmessa da Herambiente S.p.A. in data 05/05/2022⁴ in risposta a tale adempimento, con la quale, a seguito della separazione delle acque di prima e seconda pioggia, si proponeva di convogliare le seconde piogge, raccolte dal bacino tributario insistente nell'area della vasca VPP7, a scarico superficiale nel punto SAS3. Tale nota è stata integrata in data 13/06/2022⁵ con la trasmissione dei rapporti di prova dei monitoraggi effettuati nelle acque di seconda pioggia relative al bacino tributario della vasca VPP7.

Vista la nota⁶ di ARPAE del 01/07/2022 in merito a tale proposta, con la quale, esaminati i citati esiti analitici trasmessi da Herambiente S.p.A. delle acque di seconda pioggia relative al bacino tributario della vasca VPP7, dai quali emergeva la presenza di parametri di natura antropica e non solo di natura meteorica, veniva prescritto il convogliamento delle stesse in pubblica fognatura, fatti salvi eventuali problemi idraulici rilevati da HERA quale Gestore della rete fognaria pubblica.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con DET-AMB-2022-510 del 04/02/2022 e successivamente modificata e integrata con atti DET-AMB-2022-6454 del 16/12/2022, DET-AMB-2023-3218 del 23/06/2023, DET-AMB-2023-5162 del 06/10/2023 e DET-AMB-2023-5284 del 08/11/2023;

⁴ Prot. Herambiente n° 6169/22, assunta agli atti con PG/2022/75520 del 05/05/2022;

⁵ Prot. Herambiente n° 7648/22, assunta agli atti con PG/2022/97890 del 13/06/2022;

⁶ Nota agli atti con PG/2022/109448 del 01/07/2022;

Visto il successivo provvedimento di 1^ Modifica non Sostanziale di AIA (DET-AMB-2022-6454 del 16/12/2022), con il quale, a seguito del **parere negativo del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.⁷** al convogliamento delle acque di seconda pioggia in pubblica fognatura e preso atto di quanto emerso nell'ambito della **Visita Ispettiva programmata⁸ effettuata da ARPAE APAM in data 19/10/2022 e 26/10/2022**, sul tema della gestione delle acque di seconda pioggia del bacino tributario afferente alla vasca VPP7 è stato stabilito che:

"...gli interventi prescritti..dovranno essere realizzati entro 90 giorni a far data dalla formalizzazione da parte di ARPAE della scelta progettuale per la corretta gestione delle acque di seconda pioggia del bacino tributario afferente alla vasca VPP7, previo approfondimento della ditta in merito a tale problematica. A tal fine, il Gestore è tenuto a presentare unitamente al Report annuale del 2023 (riferito ai dati del 2022), una relazione su tali approfondimenti e accertamenti, unitamente alle eventuali azioni di miglioramento da adottare e alle ulteriori analisi sugli scarichi di cui alla Tabella 1bis effettuate nel primo trimestre 2023, per la successiva valutazione da parte di ARPAE."

Vista la Relazione trasmessa da Herambiente S.p.A. nell'ambito del Report IPPC 2023⁹ riportante gli approfondimenti richiesti e le analisi effettuate sugli scarichi SAS1, SAS2 e SAS3.

Vista, infine, la nota¹⁰ di Herambiente S.p.A. del 22/01/2024, con la quale, visto quanto premesso, si richiede un riscontro da parte di ARPAE in merito alla formalizzazione della scelta progettuale per la corretta gestione delle acque di seconda pioggia del bacino tributario afferente alla vasca VPP7.

Preso atto della Relazione istruttoria¹¹ di ARPAE – APAM - Servizio Territoriale di Bologna-Unità IPPC del 25/03/2024, con la quale **si esprimono le seguenti valutazioni in merito alla gestione delle acque di seconda pioggia del bacino tributario afferente alla vasca VPP7, con proposta di Modifica dell'AIA come riportato nel successivo disposto autorizzativo:**

- Visti gli approfondimenti eseguiti dalla Ditta sulle acque di seconda pioggia di cui agli scarichi idrici: SAS1, SAS2 e SAS3 in acque superficiali e sullo scarico derivante dall'impianto di trattamento denominato VPP7 e la proposta di miglioramento che si richiama: *"In conclusione, nonostante la concentrazione riscontrata su tutti gli scarichi sia costantemente al di sotto del limite ammesso per gli scarichi in acque superficiali, sulla base dei valori di monitoraggio sopra descritti e al fine di ridurre il più possibile la concentrazione dei contaminanti oggetto di indagine, si procederà alla sostituzione dei prodotti oggi utilizzati per la barriera osmogenica e per la pulizia delle superfici esterne, con altri prodotti compatibili con il processo ma a concentrazioni trascurabili dei contaminanti oggetto di indagine"*,
- visto il rispetto dei limiti tabellari Tab.3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia, verificato con il monitoraggio eseguito,
- visto quanto indicato dal Gestore della rete Fognaria Pubblica, con nota PG/2022/158922 del 28/9/2022 che indica l'impossibilità di collettare le acque di seconda pioggia in pubblica fognatura,

⁷ Protocollo Hera S.p.A. n° 0084528/22 del 28/09/2022, assunto agli atti con PG/2022/158922 del 28/09/2022;

⁸ Rapporto Ispettivo agli atti con PG/2022/203064 del 12/12/2022;

⁹ Report inviato con Prot. Herambiente n° 5859/23, assunto agli atti con PG/2023/74303 del 28/04/2023;

¹⁰ Prot. Herambiente n° 1012/24, assunta agli atti con PG/2024/12619 del 24/01/2024;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2024/55673 del 25/03/2024;

si ritiene fattibile il collettamento dello scarico delle acque di seconda pioggia, derivanti dall'impianto di trattamento VPP7, nel punto di scarico denominato SAS3 in corpo idrico superficiale, come da proposta progettuale del gestore.

Tale intervento dovrà essere realizzato entro 90 gg dal ricevimento del presente provvedimento di Modifica di AIA.

Valutato necessario, pertanto, procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'azienda Herambiente S.p.A. con DET-AMB-2022-510 del 04/02/2022 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione in oggetto, al fine di approvare la proposta progettuale del Gestore sopra esposta e aggiornare l'atto con le prescrizioni derivanti dalla valutazione.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. Di approvare la proposta progettuale del Gestore che prevede il collettamento dello scarico delle acque di seconda pioggia derivanti dall'impianto di trattamento VPP7 nel punto di scarico denominato SAS3 in corpo idrico superficiale.

Tale intervento dovrà essere realizzato entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento di Modifica di AIA.

2. La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda Herambiente S.p.A., per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Ozzano Dell'Emilia (BO), in Via Cà Fornacetta n° 3, stabilendo quanto segue:

• Al **Paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI**, il punto 2. è sostituito con il seguente:

2. Si individuano i seguenti punti di immissione e scarico con origine dallo stabilimento e recapitanti in **acque superficiali**

SAS1 piazzale Est	Acque meteoriche di dilavamento – seconda pioggia piazzale di manovra mezzi (VPP5) Acque meteoriche pluviali edificio A
SAS2 Piazzale Nord	Acque meteoriche di dilavamento – seconda pioggia piazzale di manovra mezzi (VPP3) Acque meteoriche pluviali edificio A e B
SAS3 Piazzale Sud Est	Acque meteoriche di dilavamento – seconda pioggia piazzale di manovra mezzi (VPP4) adiacenti al fabbricato A e da seconda pioggia piazzale di manovra mezzi (VPP7) adiacente al piazzale lavorazione Acque meteoriche pluviali edifici B, C, D, E

• Al **Paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI**, il punto 3. è così integrato:

“Per gli scarichi SAS1, SAS2 e SAS3 devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., riferiti a corpo idrico superficiale.”.

- Al **Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI**, la **Tabella 1bis-Scarichi idrici** è sostituita dalla seguente e viene eliminata la frase che la precede:

Tabella 1 bis - scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
SAS1, SAS2, SAS3	pH	Unità di pH	semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale. Conservazione dei rapporti di prova
	BOD ₅	mg/L		
	COD			
	Azoto Ammoniacale			
	Idrocarburi totali			
	Solidi Sospesi totali			
	Fosforo totale			
	Solfati			
	Cloruri			
	Tensioattivi totali			
	Azoto nitroso			
	Azoto nitrico			

- Che **resti invariata** ogni altra prescrizione, portata a carico dell'Azienda Herambiente S.p.A., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE con DET-AMB-2022-510 del 04/02/2022 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione in oggetto.
- Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹²

Paola Cavazzi

(lettera firmata digitalmente)¹³

¹² D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021 poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023;

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.